

LA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI TERRITORI VITICOLI Avv. Filippo Moreschi, Foro di Mantova, Direttivo UGIVI

La vicenda dell'impugnazione avanti il Tribunale Amministrativo Regionale dell'atto di programmazione della Regione Campania volto a collocare nel comune di Chianche (AV), in un'area al centro del comprensorio della DOCG del Greco di Tufo, un impianto di compostaggio della Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani, pone concretamente il problema della tutela dei territori viticoli e dell'individuazione di quegli insediamenti che siano incompatibili con la speciale vocazione delle zone agricole vitate. Ciò, in particolare, con riguardo alle aree a Denominazione di Origine o ad Indicazione Geografica (ossia la quasi totalità dei territori viticoli italiani).

L'art 1 del Testo unico del Vino, infatti, qualifica i territori viticoli "*patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare*" ma non chiarisce le modalità con le quali questa tutela sia da attuare in concreto. È naturale chiedersi se tale norma abbia carattere programmatico o precettivo, e domandarsi se il Testo Unico possa essere letto *anche* come testo di tutela e di valorizzazione.

Se pare difficile rinvenire nel corpo del Testo Unico, oltre al citato art. 1, dei principi espressi di tutela e di valorizzazione (tranne, forse, l'art. 7, relativo ai vigenti eroici o storici), è altresì vero che lo Stato e soprattutto le Regioni e gli Enti locali possono declinare la difesa dei territori viticoli rivolgendosi a sistemi normativi esterni alla Legge sul Vino, come le disposizioni a tutela dei beni culturali e paesaggistici e quelle sul governo del territorio.

Una soluzione possibile è rappresentata dalla redazione dei piani paesaggistici c.d. "copianificati" tra Stato e Regioni (disciplinati dagli artt. 135 e 143 Codice Beni Culturali) e dall'estensione ad ambiti geografici anche relativamente vasti del vincolo di notevole interesse pubblico (art. 136 Codice Beni Culturali) con rigide prescrizioni d'uso del territorio.

È la strada percorsa in Toscana ove tra l'altro, recentemente, si è avviato il procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del Comune di Radicondoli (SI), segnato dal profilo delle viti "maritate" ai tutori vivi.

Altre regioni invece hanno scelto di inserire linee guida e principi di tutela paesistica nelle norme di governo del territorio. E' questa la via intrapresa dalla Campania, che nella L.R. 16/2004 ("*Norme sul governo del territorio*") ha sancito il valore di piano paesaggistico dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale.

Tuttavia, proprio la recente sentenza del Tar di Napoli sul "caso Chianche" sembra ridimensionare la forza vincolante delle prescrizioni contenute nel locale Piano Territoriale Provinciale. A dire dei magistrati campani, infatti, né i vincoli ecologici ed ambientali dell'area scelta per l'impianto né il fatto che esso vada ad insistere nella zona viticola della DOCG del Greco di Tufo ne precludono, in via di principio, la realizzazione.

Emerge dunque la necessità di coordinare la specifica peculiarità dei territori viticoli, certificata dall'appartenenza alle zone a D.O. o a I.G., con le norme di governo del territorio e, per ciò che riguarda la materia della gestione e dello smaltimento dei rifiuti, con tutta la disciplina di settore.

Questo processo può muoversi da due direzioni opposte e convergenti.

La prima è la considerazione della valenza agricola di pregio dei territori a D.O. ed a I.G. nelle norme legislative e negli atti di programmazione (che si è concretizzata, ad esempio, con il divieto generale di insediare discariche in aree a D.O. e a I.G. fatto proprio dalla Regione Campania nel dicembre del 2016).

La seconda è la redazione e la lettura dei disciplinari delle D.O. e delle I.G. anche come testi di tutela paesaggistico-ambientale, specialmente in quegli articoli ove essi descrivono le condizioni climatiche che determinano la produzione viticola di pregio. I fattori morfologici ed ambientali ivi menzionati rappresentano infatti il *quid pluris* del territorio, e pertanto il criterio ultimo di valutazione dell'impatto ambientale dei nuovi insediamenti industriali e produttivi. Questi ultimi dovranno e potranno essere vietati o preclusi ove pregiudichino anche in parte quegli elementi che determinano l'eccellenza del territorio sotto il profilo della produzione vitivinicola.

